



A.S.P. "BRUNO PARI"

Ostiano (CR)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Art. 1 - Istituzione dell' Albo Fornitori

Il presente Regolamento, con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, disciplina le procedure di affidamento previste dall'art. 125 D.Lgs. 163/06 e istituisce l'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi di cui al comma 12 del suddetto articolo.

L' Albo ha come finalità la definizione, in via preliminare, di un numero di operatori economici (fornitori e prestatori di servizi) di comprovata capacità economica-finanziaria, tecnica e professionale, nonché in possesso dei requisiti di carattere morale di cui all' art. 38 e s.m.i. del Codice dei Contratti. Tale definizione avverrà tramite la trasmissione all'Azienda di idonea documentazione da parte degli operatori economici interessati all'iscrizione nell' Albo e in possesso degli anzidetti requisiti. Nell'ambito dell'Albo l'Azienda provvederà ad individuare i soggetti da invitare nelle singole procedure di affidamento di servizi e forniture.

Art. 2 - Durata dell'iscrizione e soggetti che possono chiedere l'iscrizione

L'iscrizione ha durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione.

Possono essere iscritti all' Albo i soggetti di cui all' art. 34 c.1 lett.a), b), c) del Codice dei Contratti compatibilmente con le tipologie di prestazioni indicate nel successivo art. 4, ovvero:

- imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della L. 422/1909 e s.m.i. e consorzi fra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ex art. 2615 ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro secondo quanto disposto dall'art. 36 del Codice dei Contratti.

Art. 3 - Categorie di specializzazione e classi di importo

I prestatori di servizi e i fornitori di beni sono iscritti all' Albo per categorie di specializzazione, indicate in calce al presente Regolamento, all'interno del quale è prevista un'ulteriore suddivisione per classi di importo.

La categoria di specializzazione è un insieme omogeneo di servizi o di beni e prodotti finiti per i quali è possibile l'affidamento in economia. Le classi di importo, per le quali è possibile l'iscrizione all' Albo, sono tre:

Classe 1- fino ad € 20.000,00

Classe 2 - oltre € 20.000,00 e fino ad € 100.000,00

Classe 3 - oltre € 100.000,00 e fino ad € 193.000,00

Art. 4 - Iscrizione

Per iscriversi all' Albo gli operatori economici interessati devono produrre all' Ente apposita domanda, specificando le categorie di specializzazione e le classi di importo per le quali chiedono l'iscrizione. Al momento della presentazione della domanda i soggetti di cui all' art. 2 devono essere già costituiti.

Non saranno accettate:

- più domande per la medesima categoria di specializzazione,
- domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata o a titolo individuale e come componente di consorzi,

- domande per la stessa categoria di specializzazione quale componente di più consorzi,
- domande di iscrizione da parte di soci, amministratori, dipendenti e collaboratori a progetto che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all' Albo. Solo in caso di società di capitali sarà ammessa la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione, purché tra gli stessi non sussista un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 c.c.

Qualora si verifichi una delle suddette ipotesi, l'Ente prenderà in considerazione l'istanza che è pervenuta per prima all'Ufficio Segreteria.

La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e compilata secondo lo schema allegato, insieme alla documentazione indicata nel successivo art. 6 e deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in via G.B. Rosa n. 42 - cap 26032 – Ostiano (CR).

Art. 5 - Requisiti

Gli operatori economici dovranno dimostrare, ai fini dell' iscrizione nell' Albo, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: quelli previsti dall'art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l' artigiano o presso i competenti ordini professionali (qual ora si tratti di soggetti tenuti a questi obblighi), iscrizione in appositi Albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedono tale iscrizione obbligatoria. (In caso di consorzio i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna consorziata).

- Requisiti relativi alla capacità economica-finanziaria:

a) fatturato globale: il soggetto richiedente deve avere conseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda, un fatturato globale pari almeno al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. b), c), del D.Lgs. 163/06 il fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto/3 x anni di attività).

b) Idonee referenze bancarie: le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazioni di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri dell'UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Se l'operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento che verrà valutato dall' Azienda. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma I, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 le referenze bancarie devono essere possedute dal Consorzio che chiede l'iscrizione.

Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:

a) svolgimento di servizi analoghi, che va intesa come avvenuta esecuzione di contratti di

servizi o forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuata negli ultimi tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per le quali si richiede l'iscrizione.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lett. b), c), del D.Lgs. 163/06 il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

b) Struttura organizzativa - organico medio annuo : dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti pari ad almeno:

- Due unità per le classi di importo 1 e 2
- Quattro unità per la classe di importo 3

Per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Art. 6 - Documentazione e titoli per l'iscrizione

La richiesta di iscrizione all' Albo dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito descritta:

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza contenente esplicita dicitura antimafia (in caso di consorzio dovrà essere prodotto anche lo Statuto e l'atto costitutivo in copia conforme), mentre per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A. autocertificazione del Legale Rappresentante che attesta l'insussistenza di tale obbligo e copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto.
- Per i soggetti iscritti ad albi professionali, alla domanda dovrà essere allegata copia conforme della documentazione idonea alla comprova di tale iscrizione.
- Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale Rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 445/00, con cui si attesti l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/06. In caso di consorzi la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun consorziato.
- Bilanci (estratti) degli ultimi tre esercizi o modello Unico o dichiarazioni annuali IVA corredata dalla relativa ricevuta di presentazione.
- Dichiarazione firmata dal Rappresentante legale circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni antecedenti alla data della domanda di iscrizione, di servizi e forniture riguardanti la categoria per la quale si richiede l'iscrizione. Nella dichiarazione dovrà essere indicata per ciascuna fornitura o servizio: l'oggetto, l'importo, la percentuale di importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione e il periodo di esecuzione. Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in raggruppamento con altri soggetti dovrà essere specificata la quota di partecipazione allo stesso
- Copia, dichiarata conforme all'originale, e vistata dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi e la conformità per le forniture prestate nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Dai certificati dovrà risultare: la descrizione del servizio, la durata, il valore del contratto e il compenso corrisposto, l'ammontare e la natura dell'eventuale quota di servizio o fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta.

Art. 7 - Iscrizione

L'esame delle richieste di iscrizione degli operatori avverrà secondo l'ordine progressivo di arrivo, se complete di tutta la documentazione prevista. Una volta effettuata la verifica dei

requisiti posseduti, la Direzione dell'Azienda provvederà a comunicare l'esito del procedimento di iscrizione, indicando la categoria e la classe di importo per cui il richiedente ha ottenuto l'iscrizione. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa ed esauriente, verranno richiesti chiarimenti ed integrazioni.

Se la documentazione presentata non soddisfa i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo per tutte le categorie o per l'importo di classe richiesti, l'Azienda potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione. Qualora, invece, la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza sarà respinta. In entrambi i casi verranno comunicati al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento parziale o totale della domanda. Entro 10 gg, l'istante potrà presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. L'esito della domanda verrà comunicato al richiedente per iscritto, opportunamente motivato qualora negativo.

Art. 8 - Effetti e validità dell'iscrizione

L'iscrizione ha validità triennale. L'Azienda a parità di requisiti tecnici tra le imprese, per la richiesta di preventivi di spesa, adotterà il criterio della rotazione e, qualora nell'Albo non siano presenti o siano presenti in numero insufficiente imprese per determinate forniture o servizi, potrà richiedere il preventivo di spesa anche a ditte presenti sul mercato locale o regionale. Nel qual caso l'Azienda richiederà, unitamente all'offerta, la documentazione prevista per l'iscrizione.

Con cadenza annuale le Ditte iscritte saranno invitate a dichiarare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata fatta la loro iscrizione, con cancellazione di quelle che non rispondono all'invito entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione o che dichiarano di non mantenere i requisiti prescritti.

Della mancata iscrizione verrà data comunicazione motivata alla Ditta interessata.

Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico dovrà presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredata della documentazione indicata all'art. 6 adeguatamente aggiornata. L'Azienda comunicherà l'esito del procedimento di rinnovo con le modalità sopra dette. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decadrà automaticamente. L'operatore alla scadenza del triennio potrà anche richiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione o classi di importo, allegando la relativa documentazione.

Qualora L'Ente intende avvalersi dell'Albo ai fini degli acquisti di cui all'art. 125 D.Lgs. 163/06, gli operatori ivi iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità ed il criterio di scelta sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, secondo quanto previsto nella lettera -invito. L'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro si può procedere ad affidamento diretto ad uno degli operatori inseriti nell'elenco, scelto nel rispetto dei principi sopra indicati, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del Regolamento dell'Ente.

Art. 9 - Pubblicità

L'Amministrazione rende nota l'istituzione dell'Albo Fornitori e la procedura di iscrizione mediante apposito avviso da pubblicare sul Bollettino della Regione Lombardia e sul sito informatico dell'Azienda, nonché all'Albo dell'Ente e all'Albo Pretorio del Comune di Ostiano.

Art. 10 - Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. 196/03, l' Azienda gestirà l'archivio dei dati personali dei soggetti che presenteranno domanda di iscrizione all' Albo e li tratterà nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Il Presidente
Cav. Rag. COPPOLA Marco

Il Direttore Generale f.f.
CAPELLAZZI dr. Mauro